

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1766

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOVA

Istituzione dell'Albo nazionale delle associazioni per la ricerca scientifica, medica e farmaceutica e norme per la destinazione dell'8 per mille del gettito IRPEF alla ricerca scientifica, medica e farmaceutica

Presentata il 16 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Numerose leggi approvate negli ultimi anni consentono ai contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, di destinare una quota dell'8 per mille dal gettito IRPEF a specifiche cause e soggetti, secondo una libera scelta di coscienza.

Nel rispetto dello spirito laico che accompagna le scelte dei contribuenti italiani, si ritiene opportuno arricchire la lista dei beneficiari, onde consentire al cittadino che produce reddito in Italia la possibilità di devolvere direttamente alla ricerca medica, farmaceutica e scientifica applicata alle patologie dell'uomo, il proprio contributo. Questa esigenza nasce ancora dal successo che riscuotono tra la gente le associazioni operanti nel settore ogni qualvolta si presentano sulla piazza alla ricerca dei fondi.

Il tramite naturale di questo finanziamento è certamente costituito da tutte quelle associazioni ed enti che già oggi raccolgono fondi per queste cause, oltre che dai soggetti che fanno direttamente ricerca in questo campo. È opportuno, però, regolamentare l'esistenza di tali organismi con l'istituzione di un apposito Albo nazionale che, di anno in anno ed in base all'attività svolta nel biennio precedente, possa certificarne la serietà e la solidità.

L'articolo 1 della presente proposta di legge istituisce l'Albo nazionale delle associazioni per la ricerca scientifica, medica e farmaceutica; l'articolo 2 indica i soggetti che possono chiedere l'iscrizione e le caratteristiche che devono avere; l'articolo 3 affida al Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i controlli sulle domande di

iscrizione, riservando al Presidente del Consiglio dei ministri l'aggiornamento annuale nel termine perentorio del 31 marzo delle iscrizioni all'Albo. Si è ritenuto, inoltre, opportuno fissare per legge la pubbli-

cità relativa all'Albo. L'articolo 4, anche in conformità con le precedenti leggi richiamate, fissa le norme attuative per la destinazione dell'8 per mille alle associazioni di ricerca scientifica, medica e farmaceutica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito presso il Ministero della salute l'Albo nazionale delle associazioni per la ricerca scientifica, medica e farmaceutica, di seguito denominato: « Albo ».

ART. 2.

1. Possono iscriversi all'Albo le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni che effettuano ricerca nei settori medico, farmaceutico ed in quello scientifico applicato alle patologie dell'uomo, nonché tutti gli enti che hanno come scopo sociale la raccolta di fondi da destinare alla ricerca nei settori medico, farmaceutico ed in quello scientifico applicato alle patologie dell'uomo.

2. L'iscrizione all'Albo è subordinata al riconoscimento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

3. L'iscrizione deve essere richiesta per ogni anno solare entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno per il quale si richiede l'iscrizione stessa.

ART. 3.

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, verifica le domande di iscrizione all'Albo e ne delibera l'accoglimento, con proprio decreto, sulla base delle attività svolte nel biennio precedente l'anno per il quale si chiede l'iscrizione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla prima formazione dell'Albo ed ai successivi aggiornamenti annuali entro il 31 marzo di ogni anno.

2. L'elenco degli enti iscritti all'Albo è pubblicizzato su almeno cinque tra i maggiori quotidiani e periodici a diffusione nazionale. La relativa spesa grava sugli enti iscritti all'Albo.

ART. 4.

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni iscritte all'Albo concorrono, assieme ai soggetti già previsti dalle disposizioni vigenti, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le associazioni sono indicate con la denominazione: « Associazioni di ricerca scientifica, medica e farmaceutica ».

3. In caso di scelte non espresse le associazioni aderenti all'Albo partecipano alla quota relativa in proporzione alle scelte espresse.

4. La quota di cui al comma 1 è quella determinata ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

